

Giovedì 05 MARZO 2020

Coronavirus. Tra telelavoro e privacy. Ecco le misure del Ministero e del Garante

Il Ministero della Funzione Pubblica e il Garante della Privacy, hanno regolamentato da una parte l'apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento delle attività nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza, invitando le Amministrazioni a promuovere modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, dall'altra la regolamentare delle informazioni personali da acquisire nelle zone a rischio epidemiologico.

Con due distinti ed interessanti provvedimenti, pubblicati qualche giorno fa, il Ministero della Funzione Pubblica e il Garante Nazionale della Privacy, hanno regolamentato da una parte l'apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento delle attività nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza, invitando le Amministrazioni a promuovere modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, dall'altra la regolamentare delle informazioni personali da acquisire nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, per trasmetterle al Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l'isolamento fiduciario.

Andiamo per ordine. Innanzitutto con la [direttiva della Pubblica Amministrazione n. 1/2020](#) vengono implementate le seguenti misure: i lavoratori e le lavoratrici portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; i lavoratori e le lavoratrici che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa; i lavoratori e le lavoratrici sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Le Amministrazioni pubbliche sono inoltre invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia del rapporto di lavoro.

Per dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'Amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1 comma 1 del citato decreto legge oppure che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, c'è l'obbligo informativo di comunicare tale circostanza all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 81/2008, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Per riunioni, convegni e attività formative devono essere privilegiate modalità telematiche oppure deve esserci un adeguato distanziamento tra le persone come misura precauzionale, così come occorre organizzare apposite turnazioni per l'utilizzo di mense e spazi comuni.

Misure precauzionali sono previste anche per le missioni all'estero e le procedure concorsuali.

Va evitato il sovraffollamento – anche attraverso lo scaglionamento degli accessi – negli uffici aperti al pubblico e nei locali frequentati da personale esterno, nei quali, oltre a mantenere un'adeguata distanza con l'utenza, devono essere assicurate una frequente aerazione e un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti.

Nei locali, anche non aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative.

Negli uffici aperti al pubblico e nei siti web istituzionali devono essere pubblicate le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda, invece le indicazioni scaturite dal [Parere della Privacy del 2 marzo scorso](#), viene sottolineato che i datori di lavoro, pubblici e privati devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

“La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l'accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d'urgenza adottate.

Pertanto, il Garante, accogliendo l'invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti."

Domenico Della Porta

Docente Medicina del Lavoro Facoltà Giurisprudenza Università Telematica Uninettuno – ROMA

Referente Federsanità ANCI per l'Igiene, la Prevenzione e la Sicurezza dei lavoratori in Sanità - ROMA